

Il termine per instaurare la mediazione non è processuale e perentorio

Trib Palermo, sez. I civ., sentenza 17 luglio 2017 (Est. Michele Ruvolo)

Mediazione – Termine per instaurare il procedimento mediativo – Natura processuale perentoria – Esclusione

Il termine che il giudice assegna per instaurare la mediazione non ha natura processuale ma sostanziale o, comunque, meramente procedimentale. È un termine finalizzato a regolare l'avvio di un procedimento alternativo a quello giurisdizionale e non può avere effetti processuali regolati da norme riferibili solo al procedimento ordinario, anche considerato che altrimenti verrebbero frustrate le finalità di derivazione eurounitaria volte a tutelare una disciplina orientata ad incentivare soluzioni delle controversie pacifiche e alternative alla giurisdizione, senza eccessiva compromissione del diritto di agire. D'altronde, la condizione di procedibilità è collegata all'esperimento della mediazione e non all'avvio della mediazione nel termine fissato.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

ORDINANZA

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3/7/2017;

visto che parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità delle domande di parte attrice, atteso che l'istanza di mediazione sarebbe stata presentata in data 8.3.2017 e, pertanto, tardivamente rispetto al termine di giorni 15 assegnato dal Giudice con provvedimento del 17.2.2017;

considerato che non è appropriato applicare le categorie processuali al termine per l'instaurazione della mediazione. Tale termine non ha, infatti, natura processuale ma sostanziale o, comunque, meramente procedimentale. È un termine finalizzato a regolare l'avvio di un procedimento alternativo a quello giurisdizionale e non può avere effetti processuali regolati da norme riferibili solo al procedimento ordinario, anche considerato che altrimenti verrebbero frustrate le finalità di derivazione eurounitaria volte a tutelare una disciplina orientata ad incentivare soluzioni delle controversie pacifiche e alternative alla giurisdizione, senza eccessiva compromissione del diritto di agire.

D'altronde, la condizione di procedibilità è collegata all'esperimento della mediazione e non all'avvio della mediazione nel termine fissato;

ritenuto, quindi, che il termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria non ha natura perentoria e non incide sulla procedibilità della domanda avanzata in giudizio;

rilevato, comunque, che il detto provvedimento del 17.2.2017 è stato comunicato a parte attrice soltanto in data 23.2.2017, con la conseguenza che non era in ogni caso decorso il termine di 15 giorni assegnato;

visto che sono stati chiesti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.;

P.Q.M.

concede i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. con decorrenza dal giorno 1.9.2017 e fissa per la valutazione delle richieste istruttorie l'udienza del giorno ...

Si comunichi